

**REGOLAMENTO**

**DEL**

**PATRIZIATO DI BRISSAGO**



**EDIZIONE 1997**

# REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO DI BRISSAGO

## INDICE

### TITOLO I

#### **Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo**

Art. 1	Definizione e scopo.....	pag.	1
Art. 2	Altri enti .....	pag.	1
Art. 3	Costituzione.....	pag.	1
Art. 4	Sigillo.....	pag.	1

### TITOLO II

#### **Beni patriziali**

##### **Capo I**

##### **Amministrazione**

Art. 5	Pubblico concorso.....	pag.	1
--------	------------------------	------	---

##### **Capo II**

##### **Beni patriziali**

Art. 6	Definizione .....	pag.	2
Art. 7	Beni amministrativi, beni patrimoniali.....	pag.	2

##### **Modi di godimento**

Art. 8	Tasse patrizi.....	pag.	2
Art. 9	Tasse non patrizi.....	pag.	2
Art. 10	Zone di pascolo.....	pag.	3
Art. 11	Confini dei pascoli.....	pag.	3
Art. 12	Linee del pascolo delle bovine.....	pag.	4

Art. 13	Periodo di pascolo.....	pag.	4
Art. 14	Limiti estivi del pascolo .....	pag.	4
Art. 15	Notifica .....	pag.	4
Art. 16	Pagamento della tassa.....	pag.	4
Art. 17	False notifiche .....	pag.	5
Art. 18	Erbare.....	pag.	5

### **Godimento principale dei boschi**

Art. 19	Pianticelle.....	pag.	5
Art. 20	Pali per fabbrica .....	pag.	5
Art. 21	Permessi .....	pag.	5
Art. 22	Piante da taglio .....	pag.	5
Art. 23	Sgombero della legna .....	pag.	6
Art. 24	Divieto di vendita.....	pag.	6
Art. 25	Tasse.....	pag.	6
Art. 26	Legna per fuoco ai monti.....	pag.	6
Art. 27	Permessi speciali .....	pag.	6
Art. 28	Lotti di legna per famiglia .....	pag.	6
Art. 29	Tassa.....	pag.	6
Art. 30	Divieto di vendita.....	pag.	6
Art. 31	Piante divelte.....	pag.	6
Art. 32	Alpeggio non patrizi.....	pag.	7
Art. 33	Dei boschi sacri.....	pag.	7

### **Polizia forestale**

Art. 34	Del ruscare.....	pag.	7
Art. 35	Divieto di fuochi.....	pag.	7
Art. 36	Deposito rifiuti, divieto.....	pag.	7
Art. 37	Costruzioni, divieto.....	pag.	7

## **TITOLO III**

### **Appartenenza al patriziato**

Art. 38	Stato di patrizio .....	pag.	7
---------	-------------------------	------	---

### **Registro dei patrizi, dei votanti, e dei fuochi**

Art. 39	Registro.....	pag.	7
---------	---------------	------	---

## TITOLO IV

### Organizzazione del patriziato

#### Capo I

##### Generalità

Art. 40	Organi.....	pag.	8
---------	-------------	------	---

#### Capo II

##### L'Assemblea patriziale

Art. 41	Composizione.....	pag.	8
Art. 42	Attribuzioni .....	pag.	8
Art. 43	Assemblee ordinarie, date e oggetti.....	pag.	9
Art. 44	Assemblee straordinarie.....	pag.	9
Art. 45	Assemblee su domanda popolare.....	pag.	9
Art. 46	Convocazione.....	pag.	9
Art. 47	Luogo, giorno, numero legale, ordine del giorno.....	pag.	9
Art. 48	Rinvio .....	pag.	9
Art. 49	Ufficio presidenziale, compiti del presidente.....	pag.	10
Art. 50	Scrutatori.....	pag.	10
Art. 51	Verbale, approvazione .....	pag.	10
Art. 52	Sistema di voto.....	pag.	10
Art. 53	Discussioni e votazioni, votazioni, procedimento.....	pag.	10
Art. 54	Validità delle risoluzioni.....	pag.	11
Art. 55	Revoca delle risoluzioni .....	pag.	11
Art. 56	Pubblicazione delle risoluzioni .....	pag.	11
Art. 57	Casi di collisione .....	pag.	11
Art. 58	Messaggi e rapporti.....	pag.	11
Art. 59	Interpellanza.....	pag.	11
Art. 60	Mozione.....	pag.	12
Art. 61	Pubblicità.....	pag.	12

#### Capo III

##### L'Ufficio patriziale

Art. 62	Composizione.....	pag.	12
Art. 63	Competenza in generale .....	pag.	12
Art. 64	Competenza in particolare .....	pag.	12
Art. 65	Vice presidente.....	pag.	13
Art. 66	Luogo .....	pag.	13

Art. 67	Convocazione delle sedute, direzione .....	pag.	13
Art. 68	Votazioni .....	pag.	13
Art. 69	Validità delle sedute .....	pag.	13
Art. 70	Frequenza .....	pag.	14
Art. 71	Validità delle risoluzioni .....	pag.	14
Art. 72	Revoca .....	pag.	14
Art. 73	Collisione.....	pag.	14
Art. 74	Divieto di prestazione.....	pag.	14
Art. 75	Incompatibilità .....	pag.	14
Art. 76	Verbale, contenuto, approvazione .....	pag.	14

### **Norme varie**

Art. 77	Obbligo di discrezione.....	pag.	14
Art. 78	Ispezione e rilascio di estratti.....	pag.	14
Art. 79	Tassa di cancelleria .....	pag.	15
Art. 80	Lavori e forniture .....	pag.	15

### **Capo IV**

#### **I dipendenti del Patriziato**

Art. 81	Nomina, concorso .....	pag.	15
Art. 82	Periodo di prova .....	pag.	15
Art. 83	Scioglimento del rapporto d'impiego .....	pag.	15
Art. 84	Requisiti .....	pag.	15
Art. 85	Doveri di servizio.....	pag.	16
Art. 86	Segreto d'ufficio .....	pag.	16

#### **Il segretario**

Art. 87	Compiti in generale, compiti in particolare .....	pag.	16
---------	---	------	----

#### **Il guardiaboschi**

Art. 88	Compiti .....	pag.	16
Art. 89	Provvedimenti disciplinari.....	pag.	16

#### **Oneri, stipendi, diarie e indennità**

Art. 90	Emolumenti.....	pag.	17
Art. 91	Stipendi dei dipendenti.....	pag.	17
Art. 92	Diarie ed indennità per missioni.....	pag.	17

## **Capo V**

### **Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione**

Art. 93	Conti.....	pag.	17
Art. 94	Diritto di firma, pagamenti, riscossioni .....	pag.	17
Art. 95	Contabilità .....	pag.	17
Art. 96	Commissione gestione .....	pag.	17
Art. 97	Attribuzioni .....	pag.	17
Art. 98	Incompatibilità .....	pag.	18
Art. 99	Collisione.....	pag.	18
Art. 100	Rapporto.....	pag.	18
Art. 101	Presidente, convocazione, numero legale, ispezione degli atti, verbale, votazione, discrezione .....	pag.	18
Art. 102	Commissioni speciali.....	pag.	19

## **Capo VI**

### **Contravvenzioni**

Art. 103	Ammontare della multa.....	pag.	19
Art. 104	Segnalazioni.....	pag.	19
Art. 105	Procedura.....	pag.	19

## **TITOLO V**

### **Regolamentazione per ordinanze - convenzioni**

Art. 106	Ordinanze.....	pag.	19
Art. 107	Convenzioni.....	pag.	19

### **Disposizioni transitorie e abrogative**

Art. 108	Entrata in vigore, diramazione.....	pag.	20
Art. 109	Abrogazione .....	pag.	20

# REGOLAMENTO PATRIZIALE DI **BRISSAGO**

del 20 maggio 1997

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali

## TITOLO I

### Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

- Art. 1** Il nome del Patriziato è **PATRIZIATO DI BRISSAGO**  
Definizione Il territorio del Patriziato di Brissago si estende su tutta la giurisdizione  
e scopo territoriale del Comune di Brissago.  
(Art. 1 LOP)
- Art. 2** Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.  
Altri enti  
(Art. 2 LOP)
- Art. 3** Il Patriziato di Brissago, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con  
Costituzione risoluzione N. 6774 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti le  
famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti  
nel catalogo dei votanti.  
(art. 3 LOP)
- Art. 4** Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 30 e porta l'iscrizione "*Patriziato di*  
*Brissago*" e nel centro lo stemma del cantone Ticino  
Sigillo

## TITOLO II

### BENI PATRIZIALI

#### Capo I

##### Amministrazione

- Art. 5** Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le  
Pubblico concorso locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico  
concorso.  
(art. 12 Quando il valore supera l'importo di fr 5'000 (cinquemila)  
cpv. 3 LOP) il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul  
Foglio Ufficiale cantonale.



## Capo II

### Beni patriziali

**Art. 6** I beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali.  
Definizione  
(Art.5LOP)

**Art. 7** I beni amministrativi sono beni che servono all'adempimento dei compiti di  
Beni  
amministrativi  
(Art.6 LOP) diritto pubblico, essi sono in particolare:  
i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i pascoli, i terreni incolti, le sorgenti, gli edifici di uso pubblico, le strade e gli accessi, l'archivio e gli altri beni culturali.

Beni  
patrimoniali I beni patrimoniali sono beni privi di uno scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili, quali capitali, il denaro contante e i crediti, nonché gli edifici utilizzati nella forma del diritto privato (locazione, affitto) o attraverso la concessione di uno speciale diritto di godimento.  
Essi sono in particolare:

- il ricavo delle piante che si concedono per l'uso da fuoco o per fabbriche;
- le tasse per il pascolo del bestiame ed in genere qualunque provento che può derivare al patriziato;
- le tasse per il diritto di erbare;
- le tasse per lo sfruttamento delle sorgenti;
- l'affitto del rifugio " Al Legn";

Questi redditi dovranno essere impiegati giusta la LOP

### Modi di godimento

**Art. 8** Per la pascolazione del bestiame vengono prelevate le seguenti tasse:  
tasse  
patrizi

a) per una bovina (pascol.da maggio a ottobre)	fr. 2,--
b) per una manza (pascol.da maggio a ottobre)	fr. 1,--
c) per una pecora (pascol.da maggio a ottobre)	fr. 1,--
d) per una capra (pascol.da maggio a ottobre)	fr. 1,--

Le vitelle che non hanno compiuto un anno di età sono esenti da tassa.

**Art. 9** Per i non patrizi le tasse prelevate per la pascolazione del bestiame sono le seguenti:

Tasse non  
patrizi

a) per una bovina (pascol.da maggio a ottobre)	fr. 4,--
b) per una manza (pascol.da maggio a ottobre)	fr. 2,--
c) per una pecora (pascol.da maggio a ottobre)	fr. 2,--
d) per una capra (pascol.da maggio a ottobre)	fr. 2,--



**Art. 10**zone di  
pascolo

Per la custodia ed il pascolo delle capre e delle pecore si ritiene il regolamento zone cantonale, riformando le zone nel modo seguente:

- 1 - Costa di Fuori: sopra la linea del monte Cortaccio e sul terreno patriziale compreso tra il Sasso di Bocco e la Sbuligheta.
- 2 - Costa di Mezzo: sopra la linea del Monte Protacca e sul terreno patriziale compreso tra la Sbuligheta e i Grussen da una parte, le creste dei Poveri Morti e del Gaggio, che corrisponde alla Scarpiora dall'altra.
- 3 - Costa di Dentro: sopra la linea del monte Bassuno e sul terreno patriziale compreso tra Scarpiora e Carluccio da una parte ed il Patriziato compreso, il bosco del Gaggio fino a Calmarino dall'altra escluso assolutamente il pascolo nelle selve private.
- 4 - Costa di Pieno: sopra la linea di Pieno escluso la piantagione di Pedriso, fino all'epoca che sarà permessa dalla Autorità forestale.

**Art. 11**Confini dei  
pascoli

Eccettuate quelle località entro le linee fissate dal presente regolamento, i cui proprietari faranno speciale opposizione presso l'Ufficio patriziale è permesso il pascolo delle bovine sui bassi monti dall' 1 al 20 maggio e dal 20 settembre in avanti, coll'obbligo però ai singoli pastori di custodire le proprie bestie e di impedire loro l'accesso per 2 anni nelle selve appena tagliate.

Le trasgressioni a questo divieto saranno punite secondo la legge.

I confini dei pascoli vengono così fissati:

- Costa di Fuori: in linea retta dalla Crinera di Taglia elevandosi fino a Crus, col diritto di pascolo sino al Pianello e Motto della Bandola .
- Costa di Mezzo: la linea di Band da Partus ai Parea di Poraa andando verso mattina alla fontana di Lanter elevandosi ai Preparioo col diritto di pascolo fino ai faggi della Motta.
- Costa di Dentro: la linea da Serima a Somarscell elevandosi fino a Bassuno col diritto di pascolare fino alle fontane di Morghegno.
- Costa di Pieno: la linea da Passo Novello alla Mondada elevandosi a Pieno, col diritto di pascolo fino sotto Morghegno, riservata la piantagione di Pedriso fino all'epoca da determinarsi dall'Autorità forestale .

**Art. 12**  
linee del  
pascolo delle  
bovine

Le linee del pascolo delle bovine sugli altri monti, per tutti indistintamente, sono:

- per la Costa di Fuori: dai Cortacci ai Cugnoli e dal Motto della Bandola alla strada dei Sassi Boccali .
- per la Costa di Mezzo: da Coazzée ai faggi della Motta ed in cima alla Colletta.
- Per la Costa di Dentro: da Bassuno elevandosi fino alla strada di Cridoro in linea retta alle fontane di Morghegno e non altre.
- per la Costa di Pieno: da Pieno a Sciensciendin sotto Morghegno, escluso la piantagione di Pedriso fino all'epoca che sarà permessa dall 'Autorità forestale.

**Art. 13**  
Periodo di  
pascolo

Coloro che intendono usufruire del pascolo sulle alpi potranno mandare dal 20 giugno le loro bovine ove potranno restare fino alla fine di settembre.

**Art. 14**  
Limiti estivi  
del pascolo

Dal 20 giugno sino al 30 agosto come in altre epoche dell 'anno, il pascolo sulle alpi non potrà estendersi in basso, oltre i confini seguenti:

- Costa di Fuori: alpi dei Pianoni, preda Piatta, Vantarone, Voje e predone di Cembra.
- Costa di Mezzo: la Costa di Buyeno in linea retta coi faggi della Motta ed i casellin della Ganna .
- Costa di Dentro: sasso di Roasca, Sasso Rotondo in linea retta coi Pianoni di fondo alla cappella dei Passadori ed a Polinée e non più in alto del Sasso della Rosa.
- l'ufficio Patriziale ha la facoltà di concedere deroghe sulle date di pascolo.

**Art. 15**  
Notifica

Il proprietario sarà tenuto a notificare entro il 30 giugno di ogni anno le bestie e la persona incaricata di tenerle ai monti ed agli alpi.

**Art. 16**  
Pagamento  
della tassa

Coloro che intendono far pascolare bestiame sul territorio patriziale sono obbligati al pagamento della tassa di pascolo all'atto della loro introduzione previa consegna della relativa bolletta di giustificazione. La tassa regolamentare verrà pagata anche nel successivo anno se la bestia introdotta come sopra, sarà bollata e controllata entro il mese di aprile.

Si ritiene obbligato il proprietario del bestiame al pagamento entro il mese di ottobre, della tassa di pascolo.

- Art. 17**  
False notifiche
- Le false notificazioni circa la proprietà del bestiame o la cessione del medesimo a persone patrizie, all'intendimento di sottrarle alla tassa relativa, saranno severamente punite, così pure ogni contravvenzione al presente regolamento.
- Art. 18**  
Erbare
- Il diritto di erbare è concesso, previa domanda all'Ufficio patriziale:
- ai patrizi gratuitamente
  - ai non patrizi dietro pagamento di una tassa che l'Ufficio Patriziale fisserà volta per volta.
- Fino al primo di agosto non si potrà tagliare erba sul Patriziato, se non per il bisogno constatato di alimentare bestie ammalate. Resta proibito di andare nei giorni precedenti ad occupare posti, come pure di orlare le pezze segative più di quello che se ne può segare in una giornata, pena la contravvenzione. E' proibito vendere o donare fuori del Comune fieno, strame, foglie ecc. di qualunque qualità raccolta sul Patriziato, sotto pena di multa.
- Godimento principale nei boschi.**
- Art. 19**  
Pianticelle
- Nel taglio dei boschi non cedui saranno sempre riservate le pianticelle giovani, del diametro di di 8 cm., misurate all'altezza di cm 30 dal suolo.  
Sarà però concesso gratuitamente, in seguito a domanda scritta, il legname minuto per erigere o riparare siepi nei passaggi pericolosi e non altrimenti.
- Art. 20**  
Pali per fabbrica
- Qualunque patrizio che intenda tagliare piante d'alto fusto per riattare od erigere fabbriche, ai monti, prealpi od alpi dovrà farne domanda all'Ufficio patriziale entro marzo e settembre di ogni anno, ed indicare il quantitativo, qualitativo, scopo e luogo dell'impiego del legname .  
In casi eccezionali l'Ufficio Patriziale potrà, a scopo agricolo, derogare dalle suddette epoche.
- Art. 21**  
Permessi
- L'Ufficio patriziale dopo esaminate le domande e avuto il preavviso dalle Autorità forestali competenti, rilascia di concerto con il guardiaboschi , i relativi permessi.  
Restano riservati gli art.30 e 31 della LOP.
- Art. 22**  
Piante da taglio
- Le piante destinate al taglio saranno scelte a giudizio dell' Autorità forestale, in base alle regole del taglio a decimazione razionale, avuto riguardo alla località in cui il legname deve essere impiegato.

- Art. 23**  
Sgombero della legna
- Il legname concesso per fabbrica deve essere martellato, tagliato e sgomberato entro l'anno dalla concessione e messo in opera l'anno seguente, diversamente resterà lo stesso di beneficio dell'Ufficio patriziale e così pure la tassa pagata.
- Una proroga si potrà però concedere nei soli casi eccezionali da riconoscersi dall'Ufficio patriziale.
- Art. 24**  
Divieto di vendita
- Detto legname dovrà essere impiegato allo scopo per cui fu chiesto e concesso, restandone proibita la vendita in paese e fuori, se non previo accordo con l'Ufficio patriziale.
- Art. 25**  
Tasse
- Le tasse da pagarsi verranno stabilite dall'Ufficio patriziale, previa stima. Il taglio e lo sgombero dovranno essere effettuati in ossequio alle disposizioni della legge forestale.
- Art. 26**  
Legna per fuoco ai monti
- Ai bisogni da fuoco nei monti, prealpi ed alpi, si sopperisce con la legna morta e cespugli ed in loro difetto con le piante vive intriste e deformi, da designarsi dall'Ufficio Patriziale, riservata l'autorizzazione dell'Autorità forestale.
- Art. 27**  
Permessi speciali
- In caso di bisogno riconosciuto potranno fissarsi dall'autorità forestale, d'accordo con l'ufficio patriziale, delle zone per il taglio di piante e boschi.
- Art. 28**  
Lotti di legna per famiglia
- Ai bisogni da fuoco per l'economia domestica si concederanno lotti di legna per un quantitativo di ql .15.- annualmente ad ogni fuoco patriziale.
- Art. 29**  
Tassa
- La tassa verrà stabilita e variata a giudizio dell'ufficio patriziale, sentito il parere dell'autorità forestale, a seconda della distanza dei luoghi in cui l'assegnazione della legna verrà fatta.
- Per ogni assegnazione l'ufficio patriziale percepirà una tassa minima di frs. 20.-- ; per assegnazioni speciali le eventuali spese sono a carico del richiedente.
- I non patrizi pagheranno il doppio della tassa fissata.
- Il taglio dovrà essere effettuato a regola d'arte ed in base alle vigenti leggi forestali.
- L'assegnazione verrà eseguita dai guardiaboschi in unione alla autorità forestale.
- Art. 30**  
Divieto di vendita
- Nessuno potrà vendere legna tagliata sul Patriziato, pena la multa da fissarsi dall'Ufficio patriziale e così pure nessuno potrà cambiare con altri il lotto assegnatogli.
- Art. 31**  
Piante divelte
- Se per effetti naturali venissero rovesciate piante queste non debbono ritenersi per legna morta e la loro manomissione resta interdotta come per gli alberi in piedi.

- Art. 32**  
Alpeggio  
non patrizi
- Sono ammessi i non patrizi domiciliati stabilmente nel Comune, o che si stabiliranno per alpeggiare e svernare a far pascolare il bestiame, erbare, stramare e far legna da ardere, nei modi e limiti come ha luogo per i patrizi.  
Per la tassa pascolo vedi art.9 del presente regolamento .
- Art. 33**  
Dei boschi  
sacri
- Le Favre o boschi sacri sono quelli descritti nell'inventario od elenco e gli altri che l'Assemblea crederà di stabilire nell'interesse del Patriziato.  
Nelle stesse è severamente vietata qualsiasi utilizzazione sia principale che accessoria, vale a dire qualunque taglio o lesione di piante, la raccolta dello strame e del terriccio, il taglio del fieno, l'estirpazione delle ceppaie ed il transito del legname proveniente da altri boschi.

### **Polizia forestale**

- Art. 34**
- Le capre trovate a svellere o rosicchiare la corteccia delle piante saranno notificate all 'Ufficio patriziale il quale provvederà a multare il proprietario.
- Art. 35**  
Divieto di  
fuochi
- A norma di legge è proibito accendere fuochi nei boschi e terreni patriziali.
- Art. 36**  
Deposito  
rifiuti  
Divieto
- E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato  
L'Ufficio Patriziale può esigere lo sgombero.
- Art. 37**  
Costruzioni  
Divieto
- E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

## **TITOLO III**

### **APPARTENENZA AL PATRIZIATO**

- Art. 38**  
Stato di  
patrizio
- Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.

### **Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi**

- Art. 39**  
Registro
- Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

## TITOLO IV

### ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

#### Capo I

##### Generalità

- Art. 40** Gli organi del Patriziato sono:  
**Organi**  
 (Art. 64 LOP) a) l'assemblea patriziale  
 b) l'ufficio patriziale

#### Capo II

##### L'Assemblea patriziale

- Art. 41** L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.  
**Composizione**  
 (Art. 67 LOP)

- Art. 42** L'assemblea, per scrutinio popolare elegge:  
**Attribuzioni**  
 (Art. 68 LOP) a) i membri dell'Ufficio patriziale e il Presidente

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti e li modifica;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- l) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

- Art. 43** Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.  
**Assemblee ordinarie** La prima si riunisce l'ultimo martedì di marzo:  
**Date e** a) esamina il rapporto della commissione della gestione;  
 b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.  
**oggetti**  
 (Art. 71 e 69  
 cpv. 3 LOP)
- La seconda si riunisce l'ultimo martedì di novembre:
- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;  
 b) nomina la commissione della gestione.
- Art. 44** Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:  
**Assemblee straordinarie**  
 (Art. 70 LOP) a) quando lo ritiene opportuno;  
 b) su domanda popolare;  
 c) quando l'autorità cantonale lo impone.
- Art. 45** La domanda per la convocazione di un' Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all' Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale  
**Assemblea su domanda popolare** Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.  
 L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.  
 Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.
- Art. 46** L'Ufficio Patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito  
**Convocazione** (Art. 72 LOP) prescritto dall'art. 51 LOP , almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
- Art. 47** Le assemblee hanno luogo , di regola ,nella sala del Consiglio Comunale di Brissago.  
**Luogo Giorno**  
 (Art. 77  
 lett. a LOP)
- Numero legale** L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri dell'ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.  
 (Art. 73 LOP)
- Ordine del giorno** Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
- Art. 48** Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.  
**Rinvio**

**Art. 49** All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'Ufficio Patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

**Ufficio presidenziale**  
(Art. 77  
lett. b LOP)

Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.

L'assemblea nomina quindi l'ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

**Compiti del presidente**

Il presidente:

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno

**Art. 50**  
**Scrutatori**

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

**Art. 51**  
**Verbale**  
(Art. 76 e 77  
lett. c LOP)

Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

**Approva-  
zione.**

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

**Art. 52**  
**Sistema di voto**  
(Art. 77  
lett. d LOP)

L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

**Art. 53**

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

**Discussioni e votazioni**  
(Art. 77  
lett. d LOP)

**Votazioni Procedimento**

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) Votazioni preliminari  
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.



b) **Votazioni eventuali**

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) **Votazione finale**

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

**Art. 54**  
Validità delle  
risoluzioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

**Art. 55**  
Revoca delle  
risoluzioni  
(Art. 74  
cpv. 2 LOP)

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi. La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 19 del presente regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

**Art. 56**  
Pubblicazio-  
ne delle  
risoluzioni  
(Art. 76  
cpv. 2 LOP)

Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

**Art. 57**  
Casal di

Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.

collisione  
(Art. 75 LOP)

Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

**Art. 58**  
Messaggi  
e rapporti

I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

(Art. 77 lett  
e/f LOP)

**Art. 59**  
Interpellanza  
(Art. 77  
lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.

L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

**Art. 60** Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio Patriziale.

**Mozione**  
(Art. 7  
lett. g LOP)

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

**Art. 61** Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'Ufficio patriziale.

**Pubblicità**  
(Art. 77  
lett. h LOP)

### Capo III

#### L' Ufficio patriziale

**Art. 62** L'ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.

**Composizione**  
(Art. 81 LOP)

**Art. 63** L'ufficio patriziale:

**Competenza  
in generale**  
(Art. 92 LOP)

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art.70 lett.b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

**Art. 64** L'ufficio patriziale, in particolare:

**Competenza  
in particolare**  
(Art. 93 LOP)

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;

- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

**Art. 65** Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

**Vice presidente**  
(Art. 90 e 91 LOP)

**Art. 66** L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala del palazzo comunale.

**Luogo**  
(Art. 94  
lett. a LOP)

**Art. 67** L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni dell'anno.

**Convocazione delle sedute**

**Direzione** L'Ufficio Patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

(Art. 94

lett. b LOP)

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale

In quest'ultimo caso il Presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

**Art. 68** Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

**Votazioni**  
(Art. 94  
lett. d LOP)

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

**Art. 69** L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

**Validità della seduta**  
(Art. 96 LOP)

- Art. 70** La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.-- per seduta dall'Ufficio Patriziale.  
**Frequenza**  
 (Art. 97 LOP)
- Art. 71** Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.  
**Validità delle risoluzioni**  
 Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.  
 In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.  
 Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
- Art. 72** Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.  
**Revoca**  
 (Art. 98 LOP)
- Art. 73** Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.  
**Collisione**  
 (art. 99 LOP)
- Art. 74** Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.  
**Divieto di prestazione**  
 (Art. 100 LOP)
- Art. 75** La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.  
**Incompatibilità**  
 (Art. 83 e 84 LOP)  
 Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente o membro : coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.
- Art. 76** Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.  
**Verbale**  
**Contenuto**  
**Approvazione**  
 (Art. 94 lett. e LOP)  
 Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.  
 Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

## NORME VARIE

- Art. 77** I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espresse durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.  
**Obbligo di discrezione**  
 Art. 9  
 lett. f LOP)
- Art. 78** I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.  
**Ispezione e rilascio di estratti**  
 (Art. 94 lett. f LOP)  
 Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

**Art. 79** Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.  
 Tassa di cancelleria Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

**Art. 80** I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr 5'000.- (cinquemila)  
 Lavori e forniture  
 (Art. 12, 15 e 95 LOP) Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr 20'000 ,-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

## Capo IV

### I dipendenti del Patriziato

**Art. 81** L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:  
 Nomina a) il segretario  
 (Art. 101 LOP) b) il guardiaboschi .  
 - E' data facoltà all'Ufficio Patriziale di accordarsi con il Comune sull'assunzione del guardiaboschi.

**Concorso** La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'ufficio patriziale.  
 (Art. 101 LOP) Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

**Art. 82** Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.  
 Periodo di prova

**Art. 83** Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.  
 Scioglimento del rapporto d'impiego

**Art. 84** Per le nomine dei dipendenti è data preferenza allo stato di patrizio, alla formazione specifica o all'esperienza necessaria.  
 Requisiti

(Art. 103LOP) Per le incompatibilità vedasi l'art. 84 della LOP.

**Art. 85** I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.

**Doveri di servizio** Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

**Art. 86** I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.  
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

**Segreto d'ufficio**

**Art. 87** Il segretario:  
il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio Patriziale.

**Compiti in generale**

**Compiti in particolare** In particolare il segretario:  
a) firma con il Presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale;  
b) redige il verbale dell'assemblea e dell'ufficio patriziale;  
c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.

**Art. 88** Il guardiaboschi:  
il guardiaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'ufficio patriziale.

**Compiti**

**Art. 89** La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:  
a) l'ammonizione;  
b) la multa fino a fr. 500.--;  
c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;  
d) il licenziamento.

**Provvedimenti disciplinari**  
(Art. 102 LOP)

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

- Art. 90** I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:  
**Emolumenti** - presidente fr.200,--  
 - membro fr 50,--
- Art. 91** Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:  
**Stipendi dei dipendenti** - segretario fr. 2'000,-- netto  
 - guardiaboschi fr. 1'000 netto.
- Art. 92** Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:  
**Diarie ed indennità per missioni** a) per mezza giornata fr. 20,--  
 b) per una giornata fr. 40,--  
 c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.
- Capo V**
- Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione
- Art. 93** Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.  
**Conti**
- Art. 94** I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.  
**Diritto di firma**  
**Pagamenti** Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.  
**Riscossioni (Art. 111 LOP)**  
 Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti
- Art. 95** La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia .  
**Contabilità (Art. 113 LOP f)**
- Art. 96** La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda assemblea ordinaria.  
**Commissione gestione (Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. LOP)** La commissione della gestione si compone di 3 membri e di 2 supplenti.  
 La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.
- Art. 97** La commissione esamina e si pronuncia:  
**Attribuzioni (Art. 114 LOP)** a) sul preventivo;  
 b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione  
 c) sul consuntivo.

- Art. 98** Non possono far parte della commissione:  
 Incompat- a) i membri dell'ufficio patriziale ed i supplenti;  
 bilità b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con  
 (Art. 115 generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;  
 LOP) c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'ufficio  
 patriziale, i supplenti ed il segretario.
- Art. 99** Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far  
 Collisione parte della commissione della gestione.  
 (Art. 116 Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che  
 LOP) lo concerne.
- Art. 100** La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative  
 Rapporto proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima  
 (Art. 117 dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati  
 LOP) entro lo stesso termine.  
 Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi  
 durante l'esame dell'oggetto.  
 Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di  
 merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.  
 L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò  
 l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.
- Altre funzioni
- Art. 101** Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un  
 presidente .
- Presidente  
 Convocazione La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri  
 almeno cinque giorni prima della seduta.
- Numero Le sedute sono valide se sono presenti tutti e tre i membri.  
 legale I supplenti sono convocati nel caso di mancanza di uno o più membri e solo  
 nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari.
- Ispezione Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del  
 degli atti rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di  
 prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di  
 loro pertinenza.
- Verbale La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere  
 almeno le deliberazioni.
- Votazione Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla  
 seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
- Discrezione I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle  
 deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della  
 commissione.



**Art. 102** Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri .  
 Commissioni speciali

## **Capo VI**

### Contravvenzioni

**Art. 103** L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

**della multa** L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.  
 (Art. 118 LOP)

**Art. 104** I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'articolo 56 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'ufficio patriziale.

(Art. 119 LOP)

Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

**Art. 105** Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

Procedura

## TITOLO V

### Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

**Art. 106** L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

**a) ordinanze** Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di ameno 15 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l' Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

**Art. 107** Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

Convenzioni

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

**Art. 108** Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.

Entrata in  
vigore

Diramazione Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

**Art. 109** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento Patriziale del 22.01.65 e il Regolamento per il pascolo del bestiame

Abrogazione

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 20 maggio 1997.

PER L' ASSEMBLEA PATRIZIALE

Il Presidente: **Giovanni Pantellini**

Il Segretario: **Giuseppe Storelli**

Approvato dal Consiglio di Stato della Repubblica e cantone del Ticino con risoluzione del 10 dicembre 1997.